



IL TRIBUNALE DI VITERBO
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- dott. Eugenio Maria Turco Presidente
- dott.ssa Caterina Mastropasqua Giudice
- dott. Antonino Geraci Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 161, co. 6, l.f., depositato in data 1.7.2021 dalla FINCERAM S.R.L., codice fiscale e n. iscr. Registro delle Imprese n. 08391540583, partita I.V.A. 02042571006, con sede in Civita Castellana (VT), via Don Minzoni n. 19, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Federici Giovanni;

considerato che:

- risulta rispettato il disposto degli artt. 82 e 83 c.p.c. (applicabili alla procedura di concordato preventivo, anche nella fase preconcordataria, stanti la natura giurisdizionale del ricorso ex art. 161, co. 6, l.f. e la sua idoneità ad incidere sui diritti del ricorrente: v. App. Napoli, 18 marzo 2014, in www.expartecreditoris.it; Trib. Terni, 4 novembre 2013, in www.ilcaso.it, e Trib. Venezia, 24 gennaio 2013, in *Il fallimento*, 2013, 623, nonché, con generale riferimento ai procedimenti camerale inerenti a situazioni di diritto o di status, Cass. 7128/06, Cass. 14245/03, Cass. 2809/99 e Cass. 6900/96), in quanto la società ricorrente sta in giudizio con il ministero di difensori muniti di valida procura alle liti;
- la domanda proviene da una società che risulta tuttora iscritta nel Registro delle imprese (v. la visura camerale in atti; si vedano, in proposito, Cass. 21286/2015, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Padova, 20 marzo 2014, in www.ilfallimentarista.it, le quali riprendono il principio enunciato da Cass., SS.UU., 6070/2013; *contra*, per l'ammissibilità della domanda di concordato preventivo da parte di società già cancellata dal Registro per le Imprese ma ancora fallibile ai sensi dell'art. 10 l.f., v. Trib. Verona, 17 luglio 2015, in www.fallimentiesocieta.it, la cui motivazione è stata tuttavia disattesa da Corte Cost. 9/2017);
- la domanda è stata sottoscritta (oltre che dall'amministratore) dai difensori della società ricorrente, in conformità a quanto stabilito dall'art. 125 c.p.c. (v. da ultimo Cass. 1180/2018 e Cass. 20725/2017, le quali richiamano Cass. 598/2017, secondo cui l'obbligo di sottoscrizione imposto al legale rappresentante della società debitrice dal combinato

disposto degli artt. 161, co. 1 e 4, e 152, co. 1, l.f., nel caso di concordato con riserva, è da ritenersi riferito solo alla proposta da presentarsi nel termine fissato dal Tribunale e non anche alla domanda “prenotativa” di cui all’art. 161, co. 6, l.f.; la suddetta pronuncia ha confermato sul punto quanto statuito da App. Napoli, 18 marzo 2014, in www.expartecreditoris.it);

- per dichiarazione espressa di parte ricorrente, suffragata dalla visura camerale in atti, non ricorre la condizione impeditiva di cui all’art. 161, co. 9, l.f. (presentazione, negli ultimi due anni, di analoga domanda alla quale non abbia fatto seguito l’ammissione alla procedura di concordato o l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti);
- sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi dell’art. 161, co. 1, l.f., trattandosi di impresa la cui sede principale, coincidente fino a prova contraria con la sede legale (v. Cass., SS.UU., 5688/2015, Cass., SS.UU., 15872/2013, Cass., SS.UU., 5945/2013, Cass. 26491/2017, Cass. 20938/2016, Cass. 23719/2014, Cass. 19147/2012, Cass. 14676/2012, Cass. 12557/2012 e Cass. 6886/2012), è sita in comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Viterbo da più di un anno prima del deposito del ricorso;
- ricorrono i presupposti soggettivi per l’ammissione della società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, trattandosi di imprenditore commerciale (come desumibile dall’oggetto sociale riportato dalla visura camerale in atti) in possesso di un profilo dimensionale corrispondente al paradigma delineato nell’art. 1, co. 2, lett. a), b), e c) l.f., non avendo il possesso congiunto dei requisiti indicati dal suddetto comma (v. i bilanci – quelli rilevanti, ossia quelli relativi agli ultimi tre esercizi – allegati al ricorso);
- il dedotto stato di crisi (da intendersi come situazione di insolvenza, ai sensi dell’art. 160, co. 3, l.f., o anche soltanto di difficoltà economico-finanziaria potenzialmente idonea a sfociare nell’insolvenza: v. Cass. 18437/2010; Trib. Sulmona, 2 novembre 2010, in www.ilcaso.it; Trib. Arezzo, 17 settembre 2009, inedita; Trib. Palermo, 17 febbraio 2006, in *Il fallimento*, 2006, 570; Trib. Milano, 27 ottobre 2005, in *Italia Oggi*, 9 novembre 2005; Trib. Treviso, 15 luglio 2005, in *Il Fallimento*, 2001, 63; Trib. Pescara, 20 giugno 2005, in *Il Fallimento*, 2006, 98; Trib. Sulmona, 6 giugno 2005, in *Il fallimento*, 2005, 793) trova riscontro nei bilanci allegati e nella situazione patrimoniale ed economica aggiornata, dai quali si evince che negli ultimi esercizi vi è stato una progressiva “contrazione” dei ricavi, non accompagnato da una corrispondente riduzione dei costi di produzione e (soprattutto) degli oneri finanziari;
- sono stati depositati tutti i documenti prescritti dall’art. 161, co. 6, l.f., e in particolare: 1) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, (ad eccezione dell’ultimo, il cui termine di approvazione, tuttavia, non è ancora scaduto: v. in proposito le condivisibili motivazioni di Trib. Cassino, 31 luglio 2014, in *Il fallimento*, 2015, 984, secondo cui non si può esigere l’allegazione di un bilancio approvato e depositato nel Registro delle imprese quando i

relativi termini di legge non siano ancora scaduti; v. altresì App. Brescia, 24 settembre 2015, in www.ilfallimentarista.it, e Trib. Bergamo, 27 marzo 2014, inedita); 2) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti;

osservato che, in definitiva:

- sussistono i presupposti per l'assegnazione alla società ricorrente del termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f.;
- le esigenze rappresentate nel ricorso, in uno con l'attuale assenza di istanze per la dichiarazione di fallimento della società debitrice, giustificano la concessione del predetto termine nella misura massima di centoventi giorni (v. in argomento Trib. Perugia, 4 ottobre 2012, in *Il Fallimento*, 2013, 80, Trib. Vicenza, 10 ottobre, 2012, e Trib. Treviso, 21 settembre 2012, entrambe in www.ilfallimentarista.it, e Trib. Palermo, 2 ottobre 2012, in *Il fallimento*, 2013, 82);
- appare opportuno esercitare la facoltà, espressamente prevista dall'art. 161, co. 6, l.f., di nominare il commissario giudiziale art. 163, co. 2, n. 3, l.f., con la contestuale fissazione di una cauzione per il pagamento delle spese di procedura; cauzione che, in relazione alla situazione patrimoniale e finanziaria emergente dai bilanci prodotti dalla società ricorrente, appare equo liquidare in € 45.000,00;
- il Tribunale, nel fissare il termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f., deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato;

precisato che:

- il *dies a quo* di decorrenza del suddetto termine va identificato nel giorno del deposito della domanda (in merito cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 2018, n. 29740);
- in assenza di istanze di fallimento pendenti, in virtù del combinato disposto degli artt. 1 e 3 l. 742/69 e dell'art. 92 R.D. 12/1941, al termine di cui all'art. 161, co. 6, l.f. deve applicarsi la sospensione feriale, salvo che il Tribunale dichiari l'urgenza del procedimento: da un lato, infatti, il termine in questione va certamente qualificato come termine processuale, collocandosi tra le scansioni procedurali tipiche del concordato preventivo; dall'altro, esso non rientra tra quelli che l'art. 92 R.D. 12/1941, in quanto richiamato dall'art. 3 l.742/69, esclude in via eccezionale e tassativa dall'applicazione della sospensione (così recentemente Cassazione civile, sez. I, 13 Giugno 2018, n. 15435 nonché, *ex multis*: Trib. Terni, 1 agosto 2013, in www.ilcaso.it; Trib. Roma 3 luglio 2013, in www.ilcaso.it), tanto è vero che quest'ultima si applica anche al termine massimo imposto dall'art. 181 l.f. per l'omologazione del concordato (v. Cass. 2706/09);
- non è invece soggetta alla sospensione feriale la scadenza mensile per l'adempimento degli obblighi informativi, stante la particolare natura del predetto adempimento che è volto ad

assicurare la costante vigilanza del Tribunale e del ceto creditorio (v. Trib Reggio Emilia, 9 agosto 2013, in www.ilcaso.it);

P.Q.M.

visto l'art. 161, co. 6 e ss., l.f.,

FISSA

il termine di centoventi giorni (con decorrenza come da motivazione, e scadenza, in virtù della sospensione feriale, il 29.11.2021) per il deposito della proposta di concordato preventivo, corredata dalla documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, l.f. (ovvero della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-*bis* l.f.);

NOMINA

commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 163, co. 2, n. 3, l.f., MARCO SANTONI, con l'incarico di vigilare sull'attività della società ricorrente e di riferire immediatamente al Tribunale ove accerti che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'art. 173 l.f., in vista della eventuale declaratoria di improcedibilità della domanda e, su istanza dei creditori o del P.M., di fallimento del debitore ove ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 l.f.;

AVVISA

il debitore che le scritture contabili dovranno essere tenute a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, co. 6, e 170, co. 2, l.f.;

STABILISCE

il termine sino al 30.7.2021 per il deposito in cancelleria della somma come sopra determinata, a mezzo a.c.n.t. ovvero bonifico bancario sul c/c aperto dal commissario giudiziale (**che il Commissario è autorizzato ad aprire presso l'agenzia bancaria sita all'interno del Palazzo di Giustizia di Viterbo**), invitando il commissario giudiziale a segnalare immediatamente l'eventuale mancato rispetto del suddetto termine;

DISPONE

i seguenti obblighi informativi, da adempiersi con periodicità mensile a far data dalla comunicazione del presente decreto:

- 1) deposito di una situazione finanziaria dell'impresa - che entro il giorno successivo dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese, a cura del cancelliere - nonché di una relazione riepilogativa degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti nel periodo di riferimento, compresi i pagamenti, sottoscritta dal debitore e dal consulente contabile;
- 2) deposito di una relazione esplicativa sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano (ovvero dell'accordo di ristrutturazione), sottoscritta dal debitore e dal professionista che lo assiste nella presente procedura;
- 3) deposito di un *report* sulle progressive verifiche in corso in ordine alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano concordatario (o attuabilità dell'accordo), sottoscritta dal professionista attestatore designato;

Nelle predette relazioni dovrà essere evidenziato lo stato di predisposizione della proposta definitiva e del piano, nonché l'andamento della gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi

l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad euro 10.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino trasmettendone una COPIA al commissario giudiziale

INVITA

il commissario giudiziale a relazionare con la medesima periodicità (mensile) in merito al contenuto della predetta documentazione entro 10 giorni dal deposito della stessa, ovvero a segnalare immediatamente l'eventuale violazione, anche sotto il profilo delle scadenze, dei suddetti obblighi informativi;

SEGNALA AL DEBITORE

- che il mancato deposito della domanda definitiva entro il termine fissato, la violazione degli obblighi informativi periodici sopra imposti e il compimento di atti contemplati dall'art. 173 l.f. determineranno la declaratoria di inammissibilità con decreto non soggetto a reclamo e, sussistendone i presupposti, anche l'eventuale dichiarazione di fallimento, su istanza dei creditori o su richiesta del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 162, co. 2, l.f.;
- che, qualora l'attività compiuta risulti manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentiti il debitore, il commissario giudiziale ed eventualmente i creditori, potrà abbreviare il termine fissato;

AVVISA IL DEBITORE

- che, fermo il rispetto degli obblighi informativi imposti, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione e deve chiedere, a pena di inefficacia, la preventiva autorizzazione del tribunale (che provvede previa acquisizione del parere del commissario giudiziale) per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 161 co. 7, l.f.;
- che, ai fini dell'eventuale richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 l.f., ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 1, l.f., è necessario che il professionista designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.Fall., attesti, una volta verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa, sino all'omologazione, che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori, tenendo conto anche del carico prededucibile così generato;
- che in ipotesi di concordato con continuità aziendale ex art. 186-*bis* l.f., per l'eventuale richiesta di autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, ai sensi dell'art. 182-*quinquies*, co. 4, l.f., il professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), l.f. deve attestare che le suddette prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (salvo che si tratti di pagamenti che vengano effettuati con nuove risorse finanziarie apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori);

DISPONE

- che la cancelleria predisponga apposita tabella riepilogativa dei termini previsti - ai fini della verifica dell'ottemperanza agli obblighi informativi imposti - ed acquisisca il parere del commissario giudiziale sugli atti depositati dal debitore, da trasmettere poi al giudice delegato;

DELEGA

- all'esame degli atti e della documentazione prodotta, all'interlocuzione con il commissario giudiziale nominato e ad ogni accertamento istruttorio che si rendesse necessario il dott. Antonino Geraci, che riferirà in camera di consiglio sulle eventuali ulteriori istanze;

MANDA

- alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente, al Commissario giudiziale, al P.M. in sede e al Registro delle Imprese.

Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 8/7/2021

Il Giudice relatore
dott. Antonino Geraci

Il Presidente
dott. Eugenio Maria Turco